



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio del Capo del Dipartimento

CIRCOLARE N° 3655/6105

Roma, 8 marzo 2014



GDAP - 0092337 - 2014

PU-GDAP-1000-10/03/2014-0092337-2014

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

e, p.c.,

Ai Signori Vice Capi del Dipartimento
SEDE

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

Al Signor Direttore dell'Istituto
Superiore di Studi Penitenziari
ROMA

Ai Signori Direttori degli Uffici di Staff
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento
SEDE

Oggetto: Contenzioso ai sensi degli articoli 35-bis e 69 O.P. Riparto delle competenze fra Dipartimento, Provveditorati e Direzioni degli istituti.

§ 1- La legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*. Tra le altre importanti innovazioni, detto atto normativo rimodula in maniera significativa la disciplina delle forme di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti avverso gli atti dell'Amministrazione penitenziaria.

Poiché la nuova normativa prevede la possibilità che tale contenzioso si sviluppi su tre gradi di giudizio, con la presente si individuano i criteri di riparto delle competenze fra i diversi livelli della nostra organizzazione amministrativa, con riserva eventualmente di rivalutazione alla luce della concreta esperienza applicativa delle presenti istruzioni.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

§ 2- La **Direzione** dell'istituto penitenziario cura, di regola, il contenzioso in primo grado dinanzi al Magistrato di sorveglianza. A tal fine essa instaurerà i necessari rapporti con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato per la trasmissione in giudizio delle osservazioni e delle richieste dell'Amministrazione nonché per l'eventuale comparizione in udienza.

Dell'avviso di fissazione dell'udienza di cui all'art. 35-*bis*, comma 1, O.P., ove già non vi abbia provveduto il Giudice investito del reclamo, la Direzione darà immediata notizia ai superiori uffici, secondo i seguenti criteri:

a) comunicazione **soltanto** al Provveditorato regionale, se il reclamo è stato proposto da un detenuto del circuito di media sicurezza;

b) comunicazione **sia** al Provveditorato regionale **sia** alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, se il reclamo è stato sì presentato da un detenuto del circuito di media sicurezza, ma comporta la contestazione della legittimità di atti dell'Amministrazione centrale oppure la decisione su questioni di diritto innovative o di particolare rilievo;

c) comunicazione **soltanto** alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento se il reclamo è stato proposto da un appartenente alle categorie detentive di alta sicurezza, 41-*bis*, e collaboratore di giustizia.

§ 3- Ove la decisione del Magistrato di sorveglianza sia sfavorevole all'Amministrazione, la competenza a valutare se richiedere all'Avvocatura distrettuale di impugnare l'ordinanza di primo grado dinanzi al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 4, O.P., sarà:

1) del **Provveditorato regionale**, se si verta nel caso di cui alla sopra indicata lettera a). Quest'ultimo, una volta proposto il reclamo contro la decisione di primo grado, ove non vi provveda direttamente il Tribunale, avrà cura di comunicare alla Direzione generale l'avviso di fissazione dell'udienza.

2) dell'**Amministrazione centrale** - con facoltà di delega a quella regionale -, nei casi rientranti nelle lettere b) e c).

§ 4- Sono sempre riservate all'**Amministrazione centrale** le valutazioni concernenti la proposizione di ricorso per cassazione avverso le decisioni di secondo grado.

§ 5- Le Direzioni comunicheranno l'avvio di tutti i procedimenti per l'ottemperanza tanto alla articolazione regionale quanto a quella centrale. Anche per la richiesta di ricorso per cassazione



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

di cui all'art. 35- bis, comma 8, O.P., resta confermata la competenza dell'Amministrazione centrale.

§ 6- Il Direttore generale dei detenuti e del trattamento avrà cura, da un lato, di individuare, nell'ambito della propria Direzione, un'articolazione competente a svolgere le funzioni attribuite all'Amministrazione centrale nei paragrafi precedenti; dall'altro, di diramare, con lettera circolare, i recapiti della stessa.

Le articolazioni territoriali, anche al fine di rispettare i perentori termini per le impugnazioni previsti dalla legge, indirizzeranno a detti recapiti tutte le comunicazioni che, in virtù della presente circolare, debbano essere effettuate al Dipartimento.

Nel segnalare la novità della materia e la necessità di attenzione a una forma di contenzioso dai tempi molto ristretti, si confida nella efficace collaborazione delle LL. SS. e si saluta cordialmente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

G. Tamberi